

## COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 372/03/2011

### Svolgimento del processo

Ricorso avverso avviso di accertamento n. T9D030501146/2011, per l'anno 2003, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, con il quale venivano accertati maggiori redditi imponibili ai fini IRES, IRAP ed IVA.

Con ricorso depositato tempestivamente, il ricorrente, in qualità di rappresentante ed amministratore di fatto della società Cavi e Funi S.r.l. in liquidazione, contestava integralmente l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato il 18 aprile 2011. Tale atto veniva emesso da parte dell'A.F. a seguito di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza di Lecco eseguito nei confronti della società sopra menzionata ritenuta società "inoperativa", finalizzata all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

In particolare, l'avviso di accertamento de quo costituiva integrazione del precedente, già emesso e notificato; rilevata la sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi, a norma dell'art. 43, comma 3, D.P.R. 600/73, l'ufficio aveva proceduto ad integrare il precedente accertamento. Venivano, così, accertati, ai fini IRES, a' sensi dell'art. 41 bis, D.P.R. 600/73, il reddito imponibile di € 331.512,00.=, ai fini IRAP, a' sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 446/97, il valore della produzione netta pari ad € 368.898,00.=, e ai fini IVA, a' sensi dell'art. 55, D.P.R. 633/72, una maggiore imposta sul valore aggiunto a debito, pari ad € 243.996,11.=, quale IVA su fatture emesse per operazioni inesistenti.

Parte ricorrente spiegava, in primis, di non essere amministratore di fatto della società come asserito alla G.d.F. e all'ufficio, in quanto non rivestiva più neppure la carica di liquidatore a far data 8 gennaio 2007; lo stesso deteneva una quota di partecipazione pari allo 0,5%. Eccepiva, quale primo motivo, l'illegittimità e l'infondatezza dell'avviso impugnato, per omessa motivazione circa le ragioni per cui il ricorrente dovrebbe essere considerato legale rappresentante di fatto della società Cavi e Funi S.r.l.; in seconda battuta, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in quanto, non essendo il legale rappresentante della società, non poteva rispondere della eventuale pretesa creditoria erariale esposta nei confronti della società de qua, trattandosi di società di capitali.

Parte ricorrente sosteneva, altresì, la carenza di potere dell'ufficio, atteso il decorso dei termini decadenziali di cui all'art. 43, comma 3, D.P.R. 600/73 ed art. 57, D.P.R. 633/72.

Eccepiva, inoltre, l'infondatezza dell'atto impugnato in quanto basato su una "fantomatica" remunerazione dell'attività illecita asseritamene compiuta dalla società, che il ricorrente sosteneva essere operativa nel 2003, dal momento che era stata posta in liquidazione solo nel 2007; non poteva, pertanto, essere considerata, a suo dire, una "cartiera".

Chiedeva per tali ragioni, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, l'annullamento dello stesso.

L'ufficio accertatore, con controdeduzioni depositate il 26 ottobre 2011, si costituiva in giudizio eccependo la piena legittimità del titolo impositivo de quo.

In riferimento all'eccepita carenza di legittimazione passiva del ricorrente, l'ufficio spiegava che tale affermazione era priva di fondamento, in quanto era risultato chiaro che l'unico soggetto in grado di rivestire tale carica era il ricorrente stesso.

Priva di pregio, a detta dell'Agenzia, appariva altresì la doglianza concernente la riferibilità della pretesa creditoria e l'imputabilità delle sanzioni; affermava infatti che l'attività della Polizia Tributaria effettuata, aveva permesso di appurare l'esistenza di una "cartiera" e cioè di una società che non disponeva, né della struttura, né delle dotazioni di uomini e di mezzi necessari per le lavorazioni effettuate.

In merito alla presunta decadenza dei termini di accertamento per l'anno 2003, l'ufficio sosteneva la tesi destituita di ogni fondamento.

La stessa A.F. contestava, inoltre, le argomentazioni di controparte e confermava la bontà del proprio operato.

Alla luce di quanto esposto, chiedeva il rigetto del ricorso, confermando la legittimità dell'avviso impugnato.

Con memoria depositata nel novembre 2011, parte ricorrente sviluppava ed illustrava diversi punti, già indicati a suo tempo nel ricorso stesso. Fra le questioni rimarcava il fatto del decorso dei termini decadenziali di cui all'art. 43 D.P.R. 600/73. Parte ricorrente a tale punto faceva esplicito riferimento alla cent. n° 247 del 25 luglio 2011 della Corte Costituzionale, in materia di raddoppio dei termini. Altro punto evidenziato nel ricorso e nella memoria illustrativa e di replica era quello riguardante la circostanza che alla parte qui ricorrente, erano stati notificati due avvisi di accertamento, di cui l'attuale costituisce accertamento integrativo, rispetto a quello precedente notificato il 29 dicembre 2008.

Altri punti, di minor importanza, erano stati segnalati da parte ricorrente, che seppur non riportati analiticamente voce per voce, si intendono qui integralmente riportati. Le parti presenti all'udienza hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni.

La Sezione giudicante così decide.

L'operato di questo Giudice si divide in due tronconi.

#### A) PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA DENUNZIA DI REATO DA ALLEGARE AL RICORSO

Nell'anno 2008, che era quello in cui stava per spirare il termine quadriennale dell'esame della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2003, l'ufficio ha inviato la denuncia della "notitia criminis" alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, per l'annualità in esame. Stando ai fatti, si legge nell'attuale avviso di accertamento, a pag. 4 che l'AdE "procederà ad integrare la notizia di reato già comunicata all'A.G. competente del N. P. T della Guardia di Finanza di Lecco, poi scaturita nel P.P. n. 440/2007 R.G.N.R. acceso presso la Procura della Repubblica di Lecco, per i comportamenti penalmente rilevanti previsti dalle disposizioni di cui all'art. 8 D. Lgs. N. 74/2000.

Per tali motivi, ai sensi dell'art. 37 del D. L. n. 223/2006, co. 26 e dell'art. 43 del D.P.R. 600/73 gli ordinari termini per l'accertamento, relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione, sono raddoppiati.

Per il Collegio giudicante, stando a quanto riportato sopra valgono le regole della "prognosi postuma" richiamate nella sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011. Infatti al fascicolo processuale non è stata allegata la copia fotostatica della denuncia penale presentata alla competente A.G. per l'anno 2003.

Questo Giudice pertanto riscontra che agli atti del presente giudizio non è stata prodotta la supposta denuncia, atto prodromico all'instaurazione del procedimento penale avanti la Procura della Repubblica, non si conoscono gli importi in essa indicati e la data di compilazione e di deposito presso l'ufficio.

Senza questi elementi questo Giudice non è in grado di effettuare il confronto inteso ad accertare la corrispondenza (senza con questo toccare il contenuto del reato), così come richiesto dalla sentenza dei Giudici della Legge.

#### B) PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO INTEGRATIVO

Parte ricorrente ha contestato l'operato dell'ufficio laddove sostiene la propria liceità sul fatto che l'avviso di accertamento è stato notificato al ricorrente con la clausola del raddoppio dei termini, di cui alla sentenza n° 247 del 25 luglio 2011 della Corte Costituzionale. Con proprie controdeduzioni depositate il 20 ottobre 2011 l'AdE ha depositato fra gli altri documenti, la copia fotostatica del processo di verbale di constatazione del 18 febbraio 2010 e anche la copia fotostatica di integrazione notizia di reato, prot. N° 2011/181243 a' sensi degli artt. 331 - 332 c.p.p., 31 del D.P.R. 600/73 e 51 D.P.R. 633/72 per i reati tributari di cui all'art. 8 D. Lgs. n° 74/2000. Tale documento che risulta essere datato 3 maggio 2011 è indirizzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, relativamente all'annualità 2003 evidenziante gli importi più salienti circa il reddito e la maggior imposta accertata in capo alla società.

Nella intestazione di tale atto risulta scritto che la notizia di reato è a carico di Mo. Gi., quale rappresentante legale di fatto della società CAVI e FUNI SRL in liquidazione, per l'anno d'imposta 2003, tributo IRPEG, IRAP e IVA.

Tenuta doverosa tale premessa, questo Giudice rileva quanto segue.

Per questo secondo avviso di accertamento, che è considerato integrativo del primo, l'operato dell'ufficio è corretto in quanto ha allegato al fascicolo processuale, copia fotostatica della denuncia di reato, che risulta trasmessa in data 3 maggio alla Procura della Repubblica di Milano. Il rilievo del Collegio giudicante sta nel fatto che l'atto amministrativo principale, che è l'avviso di accertamento notificato il 29 dicembre 2008, non è dotato dell'allegazione della denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, per i reati commessi dal ricorrente. Altro elemento segnalato è quello (come si legge a pag. 4 dell'avviso di accertamento integrativo) che la denuncia alla Procura per il primo accertamento, vale a dire quello notificato alla società nell'anno 2008, è stato indirizzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, mentre la denuncia effettuata per l'avviso di accertamento integrativo, vale a dire il secondo, è stata inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Stando ai fatti sopra descritti, questo Giudice non è al corrente se la Procura della Repubblica di Milano sia venuta a conoscenza dei reati evidenziati nella denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica di Lecco, per l'avviso di accertamento notificato nell'anno 2008. Poiché dal primo atto è scaturito l'avviso di accertamento integrativo, che costituisce la continuità del primo avviso di accertamento, va da sé che il primo atto è carente della allegazione della copia fotostatica di tale denuncia.

Sempre a giudizio del Consesso giudicante, non è sufficiente il semplice richiamo, come ha fatto l'ufficio nell'avviso di accertamento integrativo, degli estremi della denuncia, (come richiamato a pag. 4 dell'avviso di accertamento integrativo), ma occorre che la stessa sia materialmente allegata, in copia fotostatica, agli atti del processo.

Correttamente, al presente ricorso dovevano essere allegate quantomeno tre copie fotostatiche di denuncia; due per i singoli reati rilevati, per i due atti separati e la terza copia di denuncia per il raccordo dei dati fra le due Procure della Repubblica interessate, e non solo una, che risulta essere "integrazione notizia di reato", come risulta agli atti del presente fascicolo processuale.

Stando a quanto sopra, per l'annualità 2003, anche se spezzata da due separati atti, i termini per esperire l'azione accertativa da parte dell'ufficio, non sono oggetto di raddoppio perché questo Giudice non è in grado di effettuare il controllo, per mancanza di tutte e tre le denunce, ritenute obbligatorie, circa la "prognosi postuma", casi come richiesto dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra citata.

Se sono interessate più Procure della Repubblica, di più Tribunali Penali, occorre che agli atti del contenzioso tributario siano allegate le copie fotostatiche di tutte le denunce, in quanto il Giudice tributario, chiamato a decidere solo in materia tributaria abbia un quadro completo dei fatti accaduti.

Essendo il presente fascicolo privo di tutto questo, perché prodotto solo materialmente una denuncia, (definita integrazione notizia di reato), l'operato dell'Amministrazione finanziaria è nullo perché compiuto al di fuori dei termine decadenziale di cui all'art. 43 del D.P.R. 600/73. La pregiudiziale in commento è ritenuta assorbente rispetto al merito della controversia. Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della controversia, vengono compensate.

Il Collegio giudicante

**P.Q.M.**

accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento. Spese compensate.